

*Verbale di accordo per la regolamentazione delle modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza interni alle imprese edili e per la costituzione e la regolamentazione del sistema dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali dell'edilizia nella Provincia di Bologna*

Bologna, 27 luglio 2000

tra

Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini della Provincia di Bologna

e

FILLEA - CGIL della provincia di Bologna

FILCA - CISL della provincia di Bologna

FeNEAL - UIL della provincia di Bologna


- Visti gli artt. 18 e 19 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626, come modificato dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n° 242;
- Visto l'accordo interconfederale 22 giugno 1995, recante "Regolamento per la designazione del rappresentante per la sicurezza";
- Visto l'art. 89 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995 per i dipendenti delle imprese edili ed affini;
- Visto l'art. 13 del contratto integrativo 22 dicembre 1997 che prevede la mutualizzazione degli oneri derivanti dall'istituzione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

PREMESSO CHE

1. L'art. 18 del D.Lgs. 626/94 prevede che "nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo";
2. L'art. 89 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 dispone che "in mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale; gli accordi locali tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle associazioni nazionali contraenti ne stabiliranno criteri e modalità".
3. Lo stesso art. 89 di cui al punto precedente dispone che gli accordi locali regolamentino la mutualizzazione degli oneri derivanti dall'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali,



1



4. Con accordo 29 luglio 1998 è stato costituito il Comitato Paritetico Territoriale per le imprese edili ed affini della Provincia di Bologna per le imprese aderenti al Collegio Costruttori o comunque iscritte alla Cassa Mutua Edile della Provincia di Bologna (di seguito denominato semplicemente Comitato Paritetico Territoriale), che svolge anche i compiti di tenuta ed aggiornamento dell'elenco nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
5. L'accordo interconfederale 22 giugno 1995 fra Confindustria, CGIL, CISL e UIL prevede, al paragrafo 1.1, che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali facciano riferimento, nell'espletamento delle loro funzioni, all'Organismo paritetico provinciale (da noi Comitato Paritetico Territoriale, in attesa della realizzazione operativa delle intese relative al C.T.P.O.);

*Si conviene quanto segue*

## 1 Destinatari

Il presente accordo si applica:

- alle imprese che, aderenti al Collegio Costruttori Edili di Bologna, o comunque iscritte alla Cassa Mutua Edile di Bologna, operino nell'ambito territoriale della Provincia di Bologna e che, pertanto, siano aderenti al Comitato Paritetico Territoriale per le imprese edili ed affini della Provincia di Bologna costituito con accordo 29 luglio 1998.
- Alle imprese non iscritte alla Cassa Mutua Edile di Bologna operanti nella Provincia di Bologna, limitatamente alla verifica degli adempimenti relativi alla sicurezza nei cantieri in cui esse operano.

## 2 Diffusione e promozione dell'accordo

Il presente accordo sarà diffuso ad aziende e lavoratori per tramite del C.T.P. che, come previsto dall'accordo costitutivo, provvederà anche alla costituzione dell'anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Le imprese fino a 15 dipendenti, che alla data della stipula del presente accordo e successivamente risultino non avere al proprio interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sono aderenti al sistema dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Resta salva la facoltà dei lavoratori di tali imprese di eleggere anche successivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno all'azienda.

Sono nulle le elezioni e designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza avvenute successivamente alla data di firma del presente accordo che non si siano svolte con le modalità e le procedure previste dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995 e dal CCNL 5 luglio 1995 e successivi aggiornamenti e di seguito riportati negli articoli 3, 4 e 5:



### 3 Elezioni dei rappresentanti per la sicurezza interni alle aziende con non più di 15 dipendenti

I lavoratori e/o le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo indicano l'assemblea per l'elezione del rappresentante per la sicurezza interno all'azienda. L'assemblea deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva.

L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che avrà ricevuto il maggior numero di voti espressi.

Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.

Hanno diritto di voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova assunti a tempo indeterminato che prestano la propria opera nell'azienda od unità produttiva. La durata dell'incarico è triennale.

Ricevuto il verbale di elezione, i datori di lavoro, anche tramite il Collegio Costruttori Edili, comunicano al Comitato Paritetico Territoriale il nominativo eletto, ai fini della tenuta dell'elenco nominativo di cui all'art. 2.

### 4 Designazione od elezione dei rappresentanti per la sicurezza interni alle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti


All'atto della costituzione della RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati per l'elezione della RSU e la procedura di elezione applicata è la stessa prevista dagli accordi vigenti per la elezione delle RSU.

Nei casi in cui, alla data di firma del presente accordo, siano già costituite le RSU e non siano stati eletti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, entro 60 giorni dalla data di firma del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno. Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.

Nei casi non siano ancora state costituite le RSU e operino le RSA o comunque manchino le rappresentanze sindacali in azienda, il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono eletti con la procedura prevista dall'art. 3 per le imprese con un massimo di 15 dipendenti, su iniziativa dei lavoratori e/o delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.

Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato al datore di lavoro e/o alla direzione aziendale e, da questa, al Comitato Paritetico Territoriale anche tramite il Collegio Costruttori Edili ai fini della tenuta dell'elenco nominativo di cui all'art. 2.

In caso di dimissioni delle RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino alla nuova elezione, e comunque non oltre 60 giorni. I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata di tre anni.



## 5 Numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza interni all'azienda.

Per le aziende o unità produttive fino a 200 dipendenti può essere eletto o designato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Per le aziende o unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti possono essere eletti o designati tre rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Per le aziende o unità produttive oltre i 1.000 dipendenti possono essere eletti o designati sei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

## 6 Determinazioni in merito agli ambiti territoriali di riferimento e all'elezione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali

Le Organizzazioni Sindacali indiranno le assemblee per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali nelle aziende con un massimo di 15 dipendenti che risultino non avere i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza interni all'azienda, in base all'anagrafe di cui all'art 2. Le assemblee possono essere aziendali o interaziendali per aziende operanti nello stesso ambito territoriale.

L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, per candidature concorrenti proposte dai lavoratori e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.

Hanno diritto di voto tutti i lavoratori, in campo provinciale, iscritti a libro matricola delle imprese fino a 15 dipendenti che non abbiano al loro interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e che abbiano sede nell'ambito territoriale interessato alle elezioni.

In ogni assemblea verrà individuato il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvederà a redigere il verbale della votazione. Il verbale è comunicato senza ritardo alle Organizzazioni Sindacali firmatarie che provvederanno, sulla base dei singoli verbali, alla stesura di un verbale riassuntivo che dovrà essere trasmesso al Comitato Paritetico Territoriale; tale verbale dovrà contenere per ogni eletto la quantificazione del tempo lavorativo a disposizione. Il C.T.P. dovrà verificare la compatibilità tra le risultanze dei verbali e le risorse disponibili nell'ambito del tetto dello 0,15%.

Risulteranno eletti, i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti espressi. L'incarico avrà durata triennale, rinnovabile e con possibilità di sostituzione anticipata da parte dei lavoratori rappresentati.

Il Comitato Paritetico Territoriale comunicherà tempestivamente alle imprese interessate i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale competenti.

Per ogni impresa e, comunque, per tutte le imprese nell'ambito dello stesso cantiere, gli RLST competenti saranno un massimo di due.

Nelle imprese con più di 15 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere eletto/designato nell'ambito delle R.S.U., ai sensi dell'art. 4 del presente accordo.



Le imprese con più di 15 dipendenti sono considerate aderenti al sistema degli RLST. solo nel caso non siano state costituite le R.S.U. e i lavoratori non abbiano proceduto all'elezione del/dei rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 626/94, e degli articoli 3 e 4 del presente accordo. Qualora successivamente si costituiscono le R.S.U., il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dovrà essere designato nell'ambito delle stesse R.S.U.



## 7 Funzioni ed obblighi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali svolgeranno le proprie funzioni esclusivamente con riferimento alle imprese aderenti al sistema dei rappresentanti per la sicurezza territoriali sulla base dei compiti previsti dal Decreto Legislativo 626/94, come modificato dal Decreto Legislativo 242/96, dal Decreto Legislativo 494/96, come modificato dal Decreto Legislativo 528/99, nonché sulla base delle norme contrattuali vigenti.

In particolare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali dovranno:

- Essere consultati preventivamente e tempestivamente dalle imprese in ordine alla valutazione dei rischi nell'azienda o unità produttiva. A tal fine le imprese soggette alla redazione del documento di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 626/94, e che non vi abbiano già provveduto alla data di sottoscrizione del presente accordo, dovranno consentire l'esame della bozza di detto documento presso la sede aziendale o inviarla, anche tramite il Collegio Costruttori Edili, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.
- Essere consultati in merito alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori. A tal fine le imprese dovranno inviare, anche tramite il Collegio Costruttori Edili, l'elenco dei lavoratori designati ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.
- Essere consultati dai datori di lavoro preventivamente all'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche.
- Ricevere dalle Imprese, anche tramite il Collegio Costruttori Edili, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori nei cantieri, copia del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 494/96, e successive modifiche, redatto dal coordinatore per la progettazione, nei casi previsti dall'art. 4 comma 3 dello stesso D.Lgs. 494/96;
- Ricevere dalle imprese, anche tramite il Collegio Costruttori Edili, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori nei cantieri, copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 2, comma 1, lettera f-ter) del D.Lgs 494/96 e successive modifiche. Le Imprese potranno, per esigenze specifiche, concordare con gli RLST l'esame, entro lo stesso termine, di detto piano presso la sede aziendale.
- Partecipare alla riunione periodica dei rischi di cui all'art. 11 del D.Lgs 626/94 e, nei casi di necessità, chiederne la convocazione al datore di lavoro ai sensi dell'art. 17, comma 1, D.Lgs. 494/96 e successive modifiche.

Tutti gli adempimenti a carico delle imprese di cui ai punti precedenti si avviano con inoltro presso la sede degli RLST della documentazione relativa con raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano.



L'attività di conoscenza, di consultazione e di formulazione dei pareri sopra richiamati, nonché di quelli previsti dall'art. 19 del Decreto Legislativo 626/94 e dall'art. 12 comma 4 del Decreto Legislativo 494/96, come modificato dal Decreto Legislativo 528/99, verrà svolta presso la sede della azienda o unità produttiva o presso altra sede concordata tra le parti volta per volta, ivi compresa la sede C.T.P.O

Per quanto di loro competenza, le Imprese dovranno attivare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali nei casi previsti dalla legge, direttamente, anche con l'assistenza del Collegio Costruttori, utilizzando gli appositi moduli che verranno predisposti dal Comitato Paritetico Territoriale.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, per lo svolgimento delle loro funzioni, hanno diritto di accedere ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni. Ciò previa comunicazione preventiva alla impresa interessata.

Entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, l'Impresa, anche tramite il Collegio Costruttori Edili, deve concordare l'appuntamento per l'accesso entro successivi 5 giorni.

Per i rapporti diretti con i lavoratori da parte degli RST valgono i principi generali previsti per le attività sindacali in genere.

Nel corso dell'accesso in azienda, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale hanno diritto, per l'espletamento delle proprie funzioni, di prendere visione del documento di valutazione dei rischi e del registro infortuni.

Nel caso di effettivo ed immediato pericolo per la sicurezza e salute dei lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali potranno accedere ai luoghi di lavoro senza osservare i termini e le modalità sopra stabiliti.

Tutti i casi di mancato accesso in azienda verranno riportati nella relazione semestrale di cui all'art. 11.

Le parti convengono espressamente che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, in occasione dell'esercizio delle loro funzioni, non potranno svolgere alcuna attività di natura sindacale.

Nello svolgimento delle loro funzioni i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali potranno avvalersi del supporto tecnico del Comitato Paritetico Territoriale Operativo.

## **8 Requisiti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali**

Le parti convengono espressamente che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali dovranno avere le conoscenze necessarie per un corretto svolgimento delle loro funzioni.

A tal fine dovranno aver frequentato appositi corsi di formazione in materia di sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro e dovranno frequentare specifici corsi di aggiornamento promossi dall'Istituto Professionale Edile nella sua qualità di Comitato Paritetico Territoriale Operativo.

## **9 Rimborso alle imprese delle ore di permesso per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza interni alle aziende**

Per le ore di permesso richieste ed effettivamente utilizzate successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali per l'espletamento delle loro funzioni, e retribuite



6



dall'azienda, le Imprese aderenti al Comitato Paritetico Territoriale, costituito con accordo 29/7/1998, possono presentare al Comitato Paritetico Territoriale richiesta di rimborso utilizzando un apposito modulo, che verrà predisposto allo scopo, allegando allo stesso la copia della richiesta di permessi retribuiti contenente l'indicazione dell'effettivo utilizzo dei permessi da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L'impresa deve presentare la domanda di rimborso al Comitato Paritetico Territoriale entro sessanta giorni di calendario dal giorno dell'effettivo utilizzo del permesso per il quale viene chiesto il rimborso.

Accertato il diritto al rimborso dei permessi, il Comitato Paritetico Territoriale darà mandato alla Cassa Mutua Edile per l'effettuazione del rimborso all'Impresa richiedente.

La Cassa Mutua Edile effettuerà il rimborso esclusivamente in favore delle imprese che risultino in regola con i versamenti e gli accantonamenti che le disposizioni contrattuali nazionali e provinciali dispongono di eseguire alla Cassa Edile.

Per l'anno 2000 e fino a modifiche intervenute in seguito alle verifiche annuali, l'importo convenzionale da rimborsare alle imprese per ogni ora di permesso retribuito effettivamente utilizzato dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, è stabilito in L. 10.000.

In base a verifiche annuali, verrà determinato l'importo convenzionale da rimborsare alle imprese per ogni ora di permesso retribuito effettivamente utilizzato dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali.


**10 Finanziamento dell'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali nonché del rimborso delle ore di permesso per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza interni alle aziende. Verifiche dell'attività degli RLST.**

L'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali ed il rimborso delle ore di permesso per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza interni alle aziende verranno finanziati attraverso il contributo istituzionale Cassa Edile, mediante la destinazione di una quota di detto contributo, come previsto dal C.I.P.L., in vigore.

La quota per il finanziamento del sistema R.L.S.T. è pari allo 0,15% ed è ricompresa nel contributo istituzionale Cassa Edile conformemente a quanto previsto dal contratto integrativo provinciale 22 dicembre 1997.

Per il finanziamento del rimborso delle ore di permesso per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale è costituito presso la Cassa Edile un fondo "rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali" nel quale confluiscono le risorse accantonate dal 1998 al 31 marzo 2000 compreso, secondo quanto previsto dall'art. 13 p.to 2, pgr. 7, terzo asterisco del contratto integrativo provinciale 22.12.1997.

L'amministrazione della quota di contributo destinata al finanziamento dell'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e al rimborso delle ore di permesso per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza interni alle aziende, viene affidata al Comitato Paritetico Territoriale avvalendosi della struttura amministrativa della Cassa Mutua Edile.



Il pagamento degli oneri per il sistema R.L.S.T. avverrà tramite rimborso diretto ai titolari del rapporto di lavoro di ogni R.L.S.T. nelle quantità indicate dal verbale riassuntivo di cui all'art. 7 a fronte della ricevuta liberatoria rilasciata dai titolari del rapporto di lavoro di ogni R.L.S.T.

Semestralmente verrà redatta e consegnata al C.T.P. documentazione quadro per la verifica dell'attività svolta.

Le verifiche sull'attività degli RLST avverranno semestralmente nel corso di apposite riunioni del C.T.P.

#### 11 Composizione delle controversie


Ogni controversia in merito all'applicazione del presente accordo sorta fra le Imprese ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali dovrà essere sottoposta al Comitato Paritetico Territoriale.

#### 12 Sede dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali


I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali avranno sede presso il Comitato Paritetico Territoriale Operativo, situato presso l'I.I.P.L.E. della provincia di Bologna Via del Gomito, 2

Letto, confermato e sottoscritto



Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini della  
provincia di Bologna



FILLEA - CGIL della provincia di Bologna



FILCA - CISL della provincia di Bologna



Donato Debole

FeNEAL - UIL della provincia di Bologna

